Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 4 marzo 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ordinato un lutto di Corte di giorni venti a partire da oggi, per il decesso di Sua Altezza Reale il Principe Amedeo, Umberto, Isabella, Luigi, Filippo, Maria, Giuseppe, Giovanni di Savoja-Aosta, Duca d'Aosta, avvenuto ieri a Nairobi in prigionia di guerra, in seguito a breve violenta malattia.

Roma, addì 4 marzo 1942-XX.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 5 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1942-XX, registro 11 Africa Italiana, foglio 185.

Sono concesse le seguenti ricompense al v. m. per operazioni guerresche in A. O.:

MEDAGLIA D'ORO

Zanchi Gioacchino fu Giuseppe e di Teresa Brugnoli, nato a Bergamo il 25 maggio 1908, sottotenente di complemento (*alla memoria*). — Valoroso comandante di compagnia fucilieri, in lotta cruenta, serrato da presso da grosse formazioni nemiche, impegnava ripetuti accaniti combattimenti riuscendo, con assalti ostinati, a rompere, a varie riprese, il cerchio avversario. In un sanguinoso corpo a corpo, contro forze soverchianti, ferito, dopo essersi strenuamente difeso, cadeva prigioniero. Riuscito a fuggire, veniva nuovamente catturato dopo alcune ore. Durante un secondo, disperato tentativo di fuga, sorpreso e colpito da forte nucleo nemico, mentre era già in vista di un nostro presidio, spezzava, con la giovine vita intieramente votata alla Patria, l'anelante speranza di ricongiungersi al reparto, per rinnovare con esso quelle gesta gloriose ed eroiche che lo avevano già reso benemerito della Patria. — Sahà Bangia, 1° giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Rosa Giovanni fu Giovanni e di Ticozzi Teresa, nato ad Abbiategrasso (Milano) il 10 marzo 1913, sottotenente di complemento (*alla memoria*). — Aiutante maggiore di battaglione, in un momento particolare della lotta, coadiuvava volontariamente un ufficiale comandante di reparto, assumendo il comando degli elementi più avanzati e fronteggiando decisamente, con loro, l'avversario. Ferito gravemente ad una gamba continuava nell'azione, assolvendo fino alla fine con sereno slancio ed in un contributo di fede, la sua duplice attività. Moriva di poi, dopo taluni giorni di degenza all'ospedale, in seguito all'aggravamento della ferita, pago del dovere compiuto fino al supremo sacrificio. — Zona T. Lebsì (Faguttà - Agaumeder), 11 dicembre 1939-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Lombardi Dionigi fu Martino e fu Mazza Maria, nato a Taranto il 9 luglio 1914, sergente. — Durante un'operazione di polizia coloniale assumeva volontariamente il comando di una compagnia di banda e alla testa dei suoi uomini, si lanciava contro nuclei nemici attaccanti la retroguardia della colonna. Ferito gravemente ad un ginocchio, rimaneva al suo posto incitando gli uomini alla lotta fino a quando non veniva sostituito da un ufficiale. — Belesà Zenemariam, 5-6 novembre 1938-XVII.

Santoro Giuseppe fu Vito e di Elvira Patrucelli, nato a Montemurro (Potenza) il 27 febbraio 1911, sottotenente. — Comandante di un reparto avanzato, fortemente impegnato da forze nemiche superiori e minacciato da ogni parte, nell'intento di aprirsi un varco, si lanciava decisamente all'assalto alla testa dei suoi uomini. Ferito gravemente all'addome rifiutava ogni soccorso e, comprimendosi la ferita, continuava la lotta finché cadeva esausto. — Lai Biet - Passo Seraftt, 5 novembre 1938-XVII.

Sabatini Angelo di Vincenzo e di Romilde Cimatti, nato a Forlì il 26 febbraio 1914, sottotenente di complemento. — Comandante ardito, temprato ad ogni sacrificio, animatore e trascinatore della sua agguerrita banda da lui formata partecipava a numerosi fatti d'arme sempre vittoriosi, confermando le sue belle qualità guerriere già appalesate in precedenti combattimenti, portando un contributo decisivo alla normalizzazione di un vasto e difficile territorio. — Scioa, agosto 1939 - giugno 1940-XVIII.

Righetti Mario di Annibale e di Scala Maria Anna, nato a Roma il 20 dicembre 1908, sottotenente. — Comandante di plotone ascari, in un momento particolarmente critico del combattimento, in un terreno difficile battuto da fucileria e mitragliatrici, si portava di slancio alla conquista di una posizione, dalla quale infliggeva gravi perdite al nemico, concorrendo a stroncare l'azione di aggiramento da esso predisposta e già iniziata, dimostrando non comune valore e sereno sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti azioni. — Zona di Abbi Addi - Amba Tzelleré, 17-22 dicembre 1935-XV.

CROCE DI GUERRA

Rosa Giovanni fu Giovanni e di Ticozzi Teresa, nato ad Abiategrasso (Milano) il 10 marzo 1913, sottotenente di complemento. — In un lungo ciclo operativo cui partecipava volontariamente, prodigava instancabilmente l'opera sua dimostrando elevato spirito di sacrificio, coraggio e sprezzo del pericolo e contribuendo notevolmente al successo delle nostre armi. — M. Ghisc - M. Kuskus - Faguttà, 26 marzo - 24 maggio 1939-XVII.

Riccardi Pasquale di Antonio e di Galante Maria Antonietta, nato ad Acquaviva Collecroce (Campobasso), sottotenente di complemento. — Comandante di plotone mitraglieri dava ripetute prove di ardimento e capacità di comando, contribuendo efficacemente con l'intelligente impiego delle proprie armi al felice esito del combattimento. — Duncaniti, 20 luglio 1939 - Goggé, 1° agosto 1939-XVII.

Segreto Francesco di Aniello e di Nigro Martina, nato a Laureana Cilento (Salerno) l'11 maggio 1909, sottotenente medico di complemento. — Ufficiale medico, chiedeva volontariamente di seguire una colonna operante. In aspro combattimento, durato oltre due ore, contro agguerrite e preponderanti formazioni nemiche, accorreva ovunque fosse necessaria la sua opera di sanitario dimostrando sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Quota 488 di Legulen-Lebuc, 10 aprile 1938-XVI.

(694)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 86.

Disposizioni concernenti le scuole non Regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

DELLE SCUOLE NON REGIE

Art. 1.

Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non Regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni Regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.

Le istituzioni scolastiche non Regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole Regie, assumono la denominazione generica di corsi.

L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non Regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.

All'E.N.I.M.S. può essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.

La facoltà concessa all'E.N.I.M.S. dall'art. 18 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e insegnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non Regie non considerate nel precedente comma 3° o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma 4°, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne dà notizia al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione.

Art. 2.

Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il 30° anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali, morali e politici. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità.

La stessa facoltà è riconosciuta alle persone giuridiche italiane, ma in tal caso i requisiti dianzi indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'Ente.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi può essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:

a) che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;

b) che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;

c) che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonchè dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;

d) che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilità di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.

Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'Ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso è tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento.

La misura, così della spesa necessaria per i sopradetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, è indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse è devoluto all'E.N.I.M.S. La predetta tabella *A* può essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.

Contro la denegata autorizzazione ad aprire scuole e corsi di cui all'art. 1 è ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 4.

E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura.

Il Regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione.

I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire mille a lire cinquemila; in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda può essere applicato l'arresto fino a tre mesi.

L'E.N.I.M.S., per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, può disporre la chiusura di scuole o di corsi già autorizzati.

L'ordine è immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura è ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Per le scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.

Art. 5.

L'apertura e il funzionamento di scuole e di corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri restano regolati dalla legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636, sulla disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 6.

Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche, e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre ginnastiche siano sufficienti e adatti, in relazione al tipo della scuola stessa;

b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole Regie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali;

c) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano;

d) che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se trattasi d'insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione, e che, del pari, il personale tecnico e gl'istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7.

La concessione del riconoscimento legale di cui al precedente articolo comporta, limitatamente ai soli alunni interni, salvo peraltro il disposto dell'art. 32, la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti presso la scuola non Regia che abbia ottenuto il detto beneficio, fatta eccezione per l'esame di maturità e di abilitazione, per il quale valgono le norme dell'art. 14.

Le scuole non Regie istituite o gestite direttamente o per delega dall'E.N.I.M.S., ai sensi del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, godono senz'altro del riconoscimento legale.

Art. 8.

Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle Regie se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal Sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici.

Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nel precedente art. 6, si richiede:

a) che il numero e il tipo delle cattedre sia uguale a quello delle corrispondenti scuole Regie;

b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole Regie o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, Regie o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 1118;

c) che al personale di ruolo sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole Regie corrispondenti.

Art. 9.

Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E.N.I.M.S. e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni volute — a seconda dei casi — dai precedenti articoli 6 e 8, il commissario dell'Ente trasmette gli atti concernenti la richiesta del riconoscimento o del pareggiamento al Ministero dell'educazione nazionale, per l'emanazione del relativo decreto Ministeriale.

Il pareggiamento, ovvero il riconoscimento legale decorrono, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

Art. 10.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il commissario dell'E.N.I.M.S., ovvero su proposta del commissario stesso, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine politico, morale o didattico.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi d'intesa col Ministro per le finanze, determinerà la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.

Ispezioni compiute dai Regi provveditori o disposte dall'E.N.I.M.S. o dal Ministero dell'educazione nazionale accerteranno che nelle scuole non Regie permangano valide ed efficienti le condizioni previste dagli articoli 3, 6 e 8 della presente legge, in base alle quali esse furono autorizzate o riconosciute o pareggiate.

Art. 11.

Nella tabella *B* annessa alla presente legge, è indicata la misura della tassa dovuta una volta tanto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento e quella della tassa annua dovuta dalle scuole che abbiano ottenuto l'uno o l'altro di tali benefici. Tali tasse sono devolute all'E.N.I.M.S.

La predetta tabella *B* può essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.

Art. 12.

Oltre ai membri indicati nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, sono chiamati a far parte, sia del Consiglio di amministrazione che del Comitato tecnico dell'E.N.I.M.S, in luogo di un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale, i direttori generali del Ministero stesso preposti agli ordini ai quali appartengono le scuole soggette alla vigilanza dell'Ente. Sono altresì chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico dell'E.N.I.M.S. il fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola e un rappresentante del Comando generale della G.I.L.

CAPO II.

DEGLI ESAMI DI STATO

Art. 13.

Gli esami di Stato di maturità classica, scientifica e artistica e di abilitazione magistrale, tecnica e di abilitazione professionale per la donna si svolgono secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 14.

Salvo il disposto dell'art. 30, sono sedi di esami di maturità e di abilitazione gli istituti Regi, le scuole militari, le scuole dei collegi appartenenti al Partito Nazionale Fascista (G.I.L.), le scuole pareggiate alle Regie. Sono altresì sedi di esami di maturità e di abilitazione le scuole annesse ai Reali educandati che abbiano ordinamento conforme a quello delle corrispondenti scuole Regie ed abbiano personale insegnante governativo.

Art. 15.

Negli istituti tecnici commerciali e per geometri sedi di esami di abilitazione funzionano due Commissioni esaminatrici, una per la sezione commerciale, l'altra per la sezione geometri. In tutti gli altri istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, la Commissione esaminatrice è unica, salvo quanto è previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

La Commissione esaminatrice si suddivide in due Sottocommissioni, in relazione alle materie o gruppi di materie che formano oggetto dell'esame.

Negl'istituti d'istruzione tecnica e femminile la Commissione potrà dividersi in più di due Sottocommissioni.

Negl'istituti popolosi e con più sezioni parallele, il Ministro per l'educazione nazionale può nominare due Commissioni ripartendo per ciascuna delle due le singole sezioni che, con i relativi esaminatori, saranno ad esse assegnate.

Art. 16.

Presso ciascuna scuola sede di esami di maturità o di abilitazione il Ministro per l'educazione nazionale nomina due delegati, per l'ufficio, rispettivamente, di presidente della Commissione esaminatrice e di vicepresidente.

Il primo è scelto:

a) tra i professori titolari delle università o degli istituti universitari e, per gli esami di maturità artistica, anche tra i titolari delle Regie accademie di belle arti e i Regi soprintendenti alle antichità e all'arte;

b) tra i professori incaricati d'insegnamento universitario e i liberi docenti che non appartengano ai ruoli delle scuole degli ordini medio, superiore e femminile;

c) tra i professori delle università o degli istituti universitari e tra gli ispettori centrali per l'insegnamento medio, superiore e femminile, che siano stati collocati a riposo.

Il secondo è un preside titolare d'istituto Regio o pareggiato dello stesso tipo dell'istituto sede di esame. Qualora non sia possibile provvedere con presidi in attività di servizio, il secondo delegato può essere scelto tra i presidi a riposo o tra gli appartenenti ad una qualsiasi delle categorie indicate nel precedente comma. In quest'ultimo caso, la presidenza della Commissione esaminatrice è assunta dal delegato, in attività di servizio, più anziano o più elevato in grado.

Negl'istituti tecnici agrari, industriali e nautici, negl'istituti femminili e negli istituti in cui i presidi sono obbligati all'insegnamento, il secondo delegato è il preside titolare della scuola; se questi manca, il secondo delegato è scelto con l'osservanza delle norme di cui al precedente comma.

Negl'istituti tecnici commerciali e per geometri in cui, a norma dell'art. 15, funzionano due Commissioni esaminatrici, il Ministro per l'educazione nazionale nomina il secondo delegato in ciascuna delle due Commissioni, con l'osservanza delle norme di cui al terzo comma.

E' data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di scegliere il primo delegato, limitatamente agli esami di abilitazione tecnica, tra esponenti autorevoli di vari rami di attività cui si riferiscono gli esami, e, limitatamente agli esami di maturità artistica, tra personalità eminenti nel campo delle arti.

Art. 17.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dell'educazione nazionale pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco dei delegati prescelti dal Ministro per l'ufficio, rispettivamente, di presidente e di vice presidente delle commissioni esaminatrici, con l'indicazione dell'istituto o della scuola cui sono assegnati.

Le persone nominate non possono rifiutare l'incarico ad esse, affidato. Coloro che per ragioni di malattia o per altri gravi motivi, da valutarsi caso per caso, non siano in grado di poter assolvere l'incarico ricevuto, dovranno darne comunicazione scritta al Ministero dell'educazione nazionale entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 18.

Quando, dopo il 15 maggio o, comunque, nel momento dell'esame, per sopravvenuti motivi di legittimo impedimento, il primo o il secondo delegato, od entrambi, non abbiano le possibilità di attendere al loro ufficio, il competente Regio provveditore agli studi ne cura la sostituzione con persone scelte fra le categorie di cui all'art. 16, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'educazione nazionale.

Nell'attesa della sostituzione, se manca solo un delegato, anche le funzioni dell'assente sono disimpegnate dal delegato presente; se mancano entrambi i delegati, le loro funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Regio provveditore agli studi o da un suo incaricato di riconosciuta competenza, a meno che non si tratti di esami di maturità artistica, nel qual caso le anzidette funzioni sono povvisoriamente esercitate da un professore della locale Regia accademia di belle arti, scelto dal presidente dell'istituto, sentito il provveditore.

Art. 19.

La Commissione esaminatrice è composta, oltre che dei due delegati ministeriali, dei professori sia di ruolo, sia supplenti e incaricati, che abbiano preso parte allo scrutinio finale per l'ammissione agli esami di maturità o di abilitazione.

Il presidente, sentito il preside, o, in assenza di questo, il vice preside dell'istituto, provvede alla sostituzione dei professori che per causa di forza maggiore non possono partecipare ai lavori della Commissione e nomina gli eventuali membri aggregati, scegliendoli, possibilmente, tra i professori dello stesso istituto o, in mancanza, di altre scuole Regie o pareggiate della stessa sede.

Art. 20.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà, in rapporto al numero dei candidati degl'istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, di riunire sotto la presidenza e la vice presidenza di due stessi delegati più istituti dello stesso tipo e della stessa circoscrizione.

In tal caso, le prove scritte sono sostenute da tutti i candidati in un medesimo istituto che è designato in apposita ordinanza del Regio provveditore agli studi. La revisione degli elaborati e le prove orali si effettuano negl'istituti ai quali appartengono i componenti delle varie Commissioni esaminatrici, secondo l'ordine stabilito nella predetta ordinanza, con l'intervento dei delegati ministeriali, dopo che questi avranno ultimato gli esami orali e gli scrutini nell'istituto designato per le prove scritte.

Art. 21.

Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negl'istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, sostengono gli esami negli istituti stessi.

Salvo il disposto dell'art. 32, tutti gli altri candidati sostengono gli esami esclusivamente presso gl'istituti Regi, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti Regi. A tal fine, non più tardi del 1° marzo, essi debbono presentare all'istituto Regio la relativa domanda e il certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'Ufficio del registro, ovvero all'istituto, se questo è autonomo nel funzionamento amministrativo. Il Regio provveditore agli studi può assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentata domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto Regio.

Art. 22.

Gli alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, che abbiano conseguita nello scrutinio finale una votazione in condotta di almeno sette decimi e una votazione media di almeno cinque decimi in profitto, sono ammessi a sostenere nella sessione estiva gli esami di maturità e di abilitazione. Gli alunni interni che non abbiano conseguiti nello scrutinio finale tali votazioni sostengono gli esami di maturità e di abilitazione nella sessione autunnale.

Gli alunni iscritti alla penultima classe del corso che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare 18 anni di età non possono sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, se non abbiano conseguito nello scrutinio finale la promozione all'ultima classe del corso stesso con una votazione media di almeno sette decimi.

Art. 23.

Il presidente della Commissione esaminatrice, coadiuvato dal vice presidente, vigila sullo svolgimento degli esami, interviene nella compilazione dei temi che non debbano essere inviati dal Ministero dell'educazione nazionale, nella revisione degli elaborati e nelle interrogazioni.

Al termine delle operazioni di esame della prima sessione, il presidente, nella seduta plenaria della Commissione esaminatrice, sulla scorta dei giudizi espressi dai singoli insegnanti e tenuto altresì conto della carriera scolastica, qualora si tratti di alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, decide con giudizio circostanziato, quali candidati siano da dichiararsi maturi o abilitati, e quali respinti a causa della loro preparazione dimostratasi così deficiente da far ritenere impossibile il conseguimento della maturità o dell'abilitazione nella sessione autunnale. Per i candidati dichiarati maturi o abilitati, il presidente deter-

mina il voto per ciascuna materia, che non può essere inferiore ai sei decimi.

Per tutti gli altri candidati, il presidente, in base ai giudizi espressi dai singoli insegnanti, determina le prove che sono ammessi a ripetere nella sessione autunnale, qualunque ne sia il numero.

Con la procedura di cui al secondo comma, nella sessione autunnale il presidente decide quali candidati siano da dichiararsi maturi o abilitati, oppure respinti.

Le decisioni del presidente sono definitive.

Infine, dopo la chiusura della sessione autunnale, il presidente riferisce, non più tardi del 31 ottobre, con una particolareggiata relazione, sul funzionamento dell'istituto, sull'andamento degli esami, sullo stato degli studi e la preparazione dei candidati.

Il Ministro per l'educazione nazionale presenta al Consiglio dell'educazione, delle scienze e delle arti le relazioni dei presidenti, acompagnandole con una relazione riassuntiva.

Art. 24.

Gli alunni interni d'istituti Regi, pareggiati o riconosciuti legalmente che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva di esami, non possono, nello stesso anno, sostenere esami di maturità o di abilitazione di tipo diverso. La stessa disposizione si applica agli alunni che siano stati rimandati alla sessione autunnale a norma del primo comma dell'art. 22.

Ugualmente non possono sostenere nello stesso anno esami di maturità o di abilitazione di tipo diverso gli altri candidati non provenienti da una delle anzidette scuole, che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva.

Art. 25.

Ai membri delle Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione e al vice-presidente spettano rispettivamente per ogni giorno di esame un gettone di lire 25 e di lire 40. Per il presidente il gettone è di lire 50.

Il pagamento delle indennità spettanti ai membri delle Commissioni e ai delegati ministeriali presso gli istituti Regi non autonomi può essere effettuato mediante ordini di accreditamento intestati ai Regi provveditori agli studi.

Ai segretari dei Regi istituti degli ordini superiore e femminile e al personale di segreteria degl'istituti d'istruzione artistica sarà corrisposto un compenso pari a lire 5 per ciascun candidato agli esami di maturità o di abilitazione, con un minimo di lire 200.

Gli emolumenti indicati nei precedenti commi sono soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento, prevista dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-X, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di missione.

Art. 26.

L'indennità da corrispondersi ai delegati ministeriali e ai membri della Comissione e il compenso ai segretari, negl'istituti Regi aventi autonomia amministrativa e negli istituti non Regi dichiarati sedi di esami di Stato, sono a carico degl'istituti stessi.

Le tasse di esame e di diploma dovute dai candidati agli esami di maturità e di abilitazione negl'istituti Regi aventi autonomia amministrativa o negl'istituti non Regi sedi di esami di Stato, sono versate agli istituti stessi. La quota di un terzo per ogni tassa di diploma versata agl'istituti anzidetti è devoluta all'erario.

Art. 27.

I diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, di abilitazione tecnica, magistrale e di abilitazione professionale per la donna sono rilasciati dal Regio provveditore agli studi e firmati dal provveditore stesso e dal capo d'istituto o da chi ne fa le veci.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SCUOLE DIPENDENTI DALLE AUTORITA' ECCLESIASTICHE

Art. 28.

Per la concessione dell'autorizzazione ad aprire scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche può prescindersi dalla condizione di cui alla lettera *d*) dell'art. 3. A tal uopo può inoltre prescindersi, per gli ecclesiastici o religiosi che insegnano nelle scuole medesime, dall'obbligo dell'iscrizione nell'albo, essendo sufficiente il titolo di abilitazione.

Art. 29.

Qualora si dovesse procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale o alla chiusura di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il Ministro per l'educazione nazionale, se trattasi di scuola pareggiata o riconosciuta legalmente, e il commissario dell'E.N.I.M.S., se trattasi di scuola autorizzata, ne dà preventiva notificazione motivata all'autorità medesima.

Art. 30.

Oltre le scuole di cui all'art. 14 sono sedi di esami di Stato le scuole legalmente riconosciute mantenute dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato con la Santa Sede, quando gl'insegnanti dei corsi superiori abbiano conseguito, per la cattedra ad essi assegnata, la votazione di almeno sette decimi in un concorso di Stato o negli esami di abilitazione. Qualora metà degl'insegnanti, ma non meno della metà, si trovino in esse condizioni, le scuole anzidette possono, anno per anno, esser dichiarate sedi degli esami di Stato con provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale, udito il parere del commissario dell'E.N.I.M.S che assicuri del loro regolare funzionamento.

Coloro che sono in possesso di un titolo di studio abilitante e coloro che hanno conseguito l'abilitazione con una votazione inferiore ai sette decimi sono ammessi rispettivamente a sostenere o a ripetere gli esami di abilitazione senza pagamento di altra tassa ovvero possono partecipare senza limiti di età agli esami di concorso, ai soli fini del conseguimento della idoneità. In quest'ultimo caso sono richiesti soltanto i documenti prescritti per la partecipazione agli esami di abilitazione.

Art. 31.

I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia.

Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in « utroque jure » sono ammessi a partecipare agli esami

di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.

Art. 32.

Coloro che provengono da istituti, che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza con piena validità a tutti gli effetti nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione oltre che nelle scuole Regie nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sedi degli esami di Stato.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dai Regi provveditori agli studi sono tenuti a chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la conferma della autorizzazione, secondo le norme stabilite dai precedenti articoli, versando all'E.N.I.M.S., qualora ottengano la conferma stessa, la tassa annua di funzionamento di cui al precedente art. 3.

Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dal Ministro per l'educazione nazionale, a norma della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, non sono tenuti a chiedere una nuova autorizzazione; ma debbono egualmente versare all'E.N.I.M.S. la tassa annua di funzionamento, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Le scuole attualmente pareggiate alle Regie e quelle che tuttora godono del beneficio previsto dall'art. 51 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, per effetto della associazione all'E.N.I.M.S. o in virtù di altre disposizioni, conservano il pareggiamento o il riconoscimento legale ai sensi delle presenti disposizioni. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, tali scuole debbono essere, a cura dell'E.N.I.M.S., ispezionate al fine di accertare se si siano uniformate alle condizioni volute dagli articoli 6 e 8, per la concessione, rispettivamente, del riconoscimento legale o del pareggiamento.

Alle scuole attualmente gestite dall'E.N.I.M.S. si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7.

Le scuole specificate nel primo comma del presente articolo sono tenute a versare all'E.N.I.M.S. a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la tassa annua stabilita dall'annessa tabella *B*.

Art. 35.

Fermo restando quanto è stabilito per gli alunni della scuola media dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, gli altri alunni che nello scrutinio finale per la promozione alla classe successiva, o nella sessione estiva, per gli esami di ammissione, idoneità e licenza, non conseguano la sufficienza in tutte le discipline sono ammessi a ripetere le materie nelle quali non hanno riportato la sufficienza, qualunque ne sia il numero.

Art. 36.

Sono abrogati gli articoli 11 e 15 del R. decreto-legge 3 gennaio 1938-XVI, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, e tutte le altre disposizioni del provvedimento stesso che siano in contrasto con la presente legge.

Art. 37.

Gli insegnanti in atto abilitati all'insegnamento, che alla data della presente legge abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, possono, con dichiarazione del Ministro per l'educazione nazionale, essere equiparati a coloro che hanno conseguito l'idoneità in un concorso di Stato o l'abilitazione con almeno sette decimi ai fini del precedente articolo 30, previa segnalazione di loro particolari benemerenze didattiche e previo il risultato favorevole di un'ispezione all'uopo disposta dal Ministro.

Art. 38.

Gli ecclesiastici e i religiosi non provvisti di laurea che alla data della presente legge abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, sono ammessi ad usufruire della concessione di cui all'art. 31, purchè abbiano regolarmente compiuto il *curriculum* di studi prescritto per il sacerdozio dal Codice di diritto canonico.

Art. 39.

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, le scuole tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal Sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici, sono dichiarate sedi di esami di maturità e di abilitazione, quando, da almeno tre anni scolastici, computando l'anno in corso, godano del riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami, a norma dell'art. 51 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n.653, e successive estensioni, e quando risulti la regolarità del loro funzionamento. I due delegati saranno nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme dell'art. 16.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA A.

Tasse di istruttoria e di concessione e quota di funzionamento per gli istituti autorizzati

DENOMINAZIONE	Tassa di istruttoria	Tassa di concessione di apertura	Quota annua di funzionamento (per classe)	Tassa annua di funzionamento (per classe collaterale)
	Lire			
Scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili	300 —	250 —	200 —	100 —
Scuole e corsi di avviamento	150 —	100 —	50 —	30 —
Ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori, istituti tecnici superiori e scuole di magistero professionale per la donna	500 —	300 —	200 —	150 —
Corsi non corrispondenti a classi di scuole Regie	400 —	500 —	250 —	150 —

TABELLA B.

Tasse di istruttoria e di concessione e quota annua per gli istituti pareggiati e con riconoscimento legale

DENOMINAZIONE	Tassa di istruttoria	Tassa di concessione per il riconoscimento legale e il pareggiamento	Quota annua: Per ogni classe degli istituti pareggiati	Quota annua: Per ogni classe collaterale degli istituti pareggiati	Quota annua: Per ogni classe degli istituti riconosciuti	Quota annua: Per ogni classe collaterale degli istituti riconosciuti
	Lire					
Scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili	1.000 —	100 —	400 —	300 —	600 —	400 —
Scuole e corsi di avviamento	500 —	50 —	100 —	75 —	150 —	100 —
Ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori, istituti tecnici superiori e scuole di magistero professionale per la donna	1.500 —	200 —	500 —	400 —	650 —	500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 87.

Disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando un militare italiano prigioniero del nemico si trovi nella impossibilità di provvedere utilmente alla tutela dei propri interessi, può essere nominato un curatore speciale per compiere in sua rappresentanza gli atti indicati nell'art. 3.

La disposizione del comma precedente, sempreché sussista la impossibilità ivi preveduta, si applica anche per il cittadino italiano che sia stato internato dal nemico, o che comunque si trovi in territorio nemico non occupato dalle Forze armate italiane o da quelle di uno Stato alleato ovvero in territorio occupato dal nemico.

Se vi è un procuratore, il curatore speciale può essere nominato per provvedere ad atti che il primo non abbia facoltà di compiere

Art. 2.

La nomina del curatore speciale è fatta, sull'istanza degli interessati o del pubblico ministero, dal tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno della persona che deve essere rappresentata dal curatore. Se si tratta di persona che non ha avuto domicilio o residenza nel Regno, o se il domicilio e la residenza sono sconosciuti, è competente il tribunale del luogo dove il curatore deve compiere gli atti per i quali la nomina è richiesta.

Per l'istanza non è necessario il ministero di procuratore legale.

Essa è presentata alla cancelleria del tribunale direttamente o per il tramite della cancelleria della pretura nella circoscrizione della quale risiede l'istante.

Il tribunale, assunte le opportune informazioni e interrogati i prossimi congiunti della persona che deve essere rappresentata e gli altri interessati, provvede, in camera di consiglio, con decreto, sentito il pubblico ministero.

Art. 3.

La nomina del curatore speciale può essere fatta soltanto per provvedere:

1) ad atti di ordinaria amministrazione e ad atti conservativi o cautelari o che comunque non possano essere differiti senza grave pregiudizio del rappresentato;

2) alla erogazione di somme di danaro appartenenti al rappresentato, occorrendo all'uopo prelevate, per soddisfare a imprescindibili necessità dei prossimi congiunti di esso già viventi a carico.

Il decreto di nomina specifica i singoli atti demandati al curatore, o, se si tratta di atti di ordinaria amministrazione, i beni ai quali gli atti stessi si riferiscono.

Quando il curatore debba provvedere alla erogazione di somme, ai sensi del n. 2 del primo comma, il decreto di nomina determina l'ammontare della somma da erogarsi e stabilisce le modalità e le cautele dell'erogazione stessa.

Art. 4.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale cessa di avere effetto quando la persona rappresentata faccia ritorno nel Regno o abbia provveduto alla nomina di un procuratore che abbia facoltà di compiere gli atti per i quali il curatore è stato nominato.

Art. 5.

L'istanza e tutti gli altri atti relativi alla nomina del curatore, compreso il decreto di nomina, sono esenti da tassa di bollo.

I documenti che siano prodotti a giustificazione dell'istanza sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tassa di bollo sino dall'origine o a registrazione in termine fisso.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 443, foglio n. 1. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1942-XX, n. 88.

Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli atti economici concernenti il commercio del bestiame bovino, suino, ovino ed equino e delle carni relative comprese le salumerie, come pure per l'importazione del bestiame, carni e prodotti anzidetti, non si applica, fino alla data di cessazione dello stato di guerra, l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e successive disposizioni.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno stabiliti i nuovi prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra ed il termine a decorrere dal quale tali prezzi dovranno essere applicati.

Nei riguardi degli esercenti che, insieme alle carni e agli altri prodotti di cui al primo comma, vendono al minuto altri generi per i quali resta fermo il pagamento dell'imposta generale sull'entrata a norma degli accordi stipulati in base all'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, si procederà, con effetto dal giorno in cui entreranno in vigore i nuovi prezzi ed anche mediante accordi con le associazioni sindacali competenti, ad una discriminazione del reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile da assumere a base dell'abbonamento, per ridurre tale reddito di quella parte che è da ritenere afferente alle vendite al minuto dei generi alimentari sopra accennati.

Art. 2.

Le note, conti, fatture ed altri documenti posti in essere per il commercio del bestiame delle carni e delle salumerie, sono soggette all'ordinaria tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1942-XX, n. 89.

Sostituzione degli articoli 5, 6 e 7 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri.

N. 89. R. decreto 12 gennaio 1942, col quale sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, vengono sostituiti gli articoli 5, 6 e 7 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri, approvato con R. decreto 28 luglio 1939, n. 1421.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 90.

Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una donazione.

N. 90. R. decreto 19 gennaio 1942, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 9396,30, disposta in suo favore dal prof. dott. Leonello Vincenti, nella sua qualità di segretario del Comitato per le onoranze all'Eccellenza Arturo Farinelli, con atto pubblico in data 5 marzo 1941-XIX, a rogito del dott. Giulio Antonietti, notaio in Torino, perchè sia destinata all'incremento del patrimonio della borsa di studio « Arturo Farinelli » istituita con R. decreto 21 maggio 1931-IX, n. 711.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 91.

Trasferimento delle attività del premio « Locatelli » alla Società italiana di dermatologia e sifilografia, con sede in Roma.

N. 91. R. decreto 26 gennaio 1942, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, le attività del premio « Locatelli » già istituito presso l'Associazione professionale dei dermosifilografi italiani vengono trasferite alla Società italiana di dermatologia e sifilografia, con sede in Roma, e poste sotto l'amministrazione di questa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1942-XX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 27 febbraio 1942-XX.

Corresponsione dell'assegno speciale preveduto dai bandi 30 settembre e 24 ottobre 1941-XIX.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Visti i bandi 30 settembre 1941 e 24 ottobre 1941-XIX, concernenti l'istituzione di un assegno speciale per il personale militare e militarizzato in servizio presso le Forze armate operanti o dislocate nella zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

L'assegno speciale preveduto dai bandi 30 settembre 1941-XIX e 24 ottobre 1941-XIX, oltre che al personale militare o militarizzato che gode del trattamento economico di cui al R. decreto-legge 19 maggio 1941, è corrisposto anche a qualsiasi altro militare appartenente a comandi, reparti o servizi dislocati nei territori indicati nei bandi medesimi.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 27 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(845)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 febbraio 1942-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per i trasporti terrestri e la navigazione interna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1937-XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo incaricato di formulare concrete proposte per il regolamento dei rapporti intercedenti tra lo Stato ed i concessionari di servizi ferrotramviari e di navigazione interna, nonchè per l'eventuale necessaria integrazione del testo unico sulle concessioni degli autoservizi di linea;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne, e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in relazione all'attuale composizione della Corporazione delle comunicazioni interne;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 25 marzo 1937-XV, ed incaricato di formulare concrete proposte per il regolamento dei rapporti intercedenti tra lo Stato ed i concessionari di servizi ferrotramviari e di navigazione interna, nonchè per l'eventuale necessaria integrazione del testo unico sulle concessioni degli autoservizi di linea, assume la denominazione di Comitato tecnico corporativo per i trasporti terrestri e la navigazione interna.

Esso ha i seguenti compiti:

a) studiare i problemi riflettenti i trasporti in concessione e promuovere la disciplina delle relative attività economiche;

b) studiare i sistemi autarchici di trazione e propulsione, promuovendo la emanazione delle norme occorrenti per l'adozione di essi;

c) studiare i problemi relativi al coordinamento dei mezzi di trasporto;

d) studiare i problemi riflettenti la navigazione interna e promuovere la disciplina delle relative attività economiche.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale prof. ing. Mario Giovannini, vice-presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere nazionale Enrico Santamaria o dal Consigliere nazionale dott. Angelo Cesare Guzzeloni, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione stessa.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. Luigi Ridolfi, in rappresentanza degli agricoltori;

Cons. naz. Giovanni Laghi, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. naz. dott. Carlo Raffaele Bombrini, Cons. naz. dott. ing. Pietro Paolo Terenzio Chiesa, Cons. naz. prof. Renato Trevisani, Cons. aggr. avv. Alessandro Cagnoli, Cons. aggr. Arturo Farinotti, Cons. aggr. dott. ing. Ferruccio Gasparri, Cons. aggr. dott. ing. Giuseppe Ottone, Cons. aggr. avv. Ugo Pasquini, Cons. aggr. Luigi Podestà, Cons. aggr. dott. ing. Eugenio Santoro, Cons. aggr. dott. ing. Ivo Vanzi, in rappresentanza degli industriali;

Cons. naz. dott. Ennio Cavina, Cons. naz. dott. Andrea Cilento, Cons. naz. Augusto Liverani, Cons. naz. Basilide Morelli, Cons. aggr. dott. Raimondo Bariletti, Cons. aggr. Enrico Bruni, Cons. aggr. Eugenio Crupi, Cons. aggr. Enzo Marangoni, Cons. aggr. dott. Ugo Strinati, Cons. aggr. Giuseppe Tarchi, Cons. aggr. Aroldo Toschi, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cons. aggr. Corrado Castiglioni, in rappresentanza dei commercianti;

Cons. aggr. Eugenio Badano, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. aggr. Raffaele Biondi, in rappresentanza degli artigiani;

Cons. aggr. dott. ing. Paolo Napoli, in rappresentanza degli ingegneri;

Cons. aggr. Alessandro Bertoli, in rappresentanza delle imprese di trasporto gestite in forma cooperativa;

Sen. dott. ing. Luigi Velani, direttore generale delle Ferrovie dello Stato nel Ministero delle comunicazioni;

Dott. Antonio Crispo, direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nel Ministero delle comunicazioni;

Dott. Pietro D'Angelo, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici nel Ministero dei lavori pubblici;

Dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Erasmo Caravale, direttore generale del commercio nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Francesco Caccioppoli, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Il presidente può convocare tutti i componenti del Comitato o parte di essi, in relazione agli argomenti inscritti all'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.

Possono altresì partecipare alle riunioni, su invito del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 5.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal comm. Biagio Jannelli, direttore di segreteria nel Ministero delle corporazioni, e dal dott. Achille Colombo.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo di cui al presente decreto.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 22 Corporazioni, foglio n. 221. — MAJURI

(820)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 febbraio 1942-XX.

Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per le sementi elette.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visti i propri decreti 29 maggio 1934-XII che costituiscono rispettivamente la Corporazione dei cereali, la Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura e la Corporazione della zootecnia e pesca;

Visti i propri decreti 14 febbraio 1939-XVII, che riformano rispettivamente il Consiglio della Corporazione dei cereali, quello della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura e quello della zootecnia e della pesca, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII che nominano rispettivamente i membri del Consiglio della Corporazione dei cereali, di quello della Corporazione dell'ortofrutticoltura e di quello della Corporazione della zootecnia e delle pesca, e viste le loro successive modificazioni;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la necessità di costituire un Comitato tecnico intercorporativo per le sementi elette;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico intercorporativo per le sementi elette.

Esso ha il compito di promuovere la disciplina ed il coordinamento delle attività economiche concernenti la produzione delle sementi elette.

Il Comitato è composto come segue:

Cons. naz. Sabato Visco, vice presidente della Corporazione dei cereali;

Cons. naz. Mario Muzzarini, vice presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Cons. naz. Vittorino Vezzani, vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Cons. naz. Fabio Allegreni, Cons. naz. Luigi Loiacono, Cons. naz. Giovanni Dall'Orto, Cons. naz. Augusto Garbari, Cons. naz. Gino Chiari, membri della Corporazione dei cereali;

Cons. naz. Antonio Agodi, Cons. naz. Pietro Giunti, membri della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Cons. naz. Luciano Gottardi, membro della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Avv. Antonio De Cesare, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Umberto Cirioni, capo sezione nel Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto, previa determinazione del Ministro per le corporazioni, dal vice presidente della Corporazione dei cereali, o da quello della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, o da quello della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle Organizzazioni sindacali interessate.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie in discussione.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dott. Mario Cimmino e dal dott. Roberto Maciocia.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(823)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 febbraio 1942-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per la cinematografia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1938-XVI, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per l'esame dei rapporti economici relativi alla produzione, al noleggio ed all'esercizio cinematografico;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la costituzione della Corporazione dello spettacolo, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dello spettacolo, e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in relazione all'attuale composizione della Corporazione dello spettacolo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 24 giugno 1938-XVI, per l'esame dei rapporti economici relativi alla produzione, al noleggio ed all'esercizio cinematografico, assume la denominazione di Comitato tecnico corporativo per la cinematografia.

Esso ha il compito di promuovere la disciplina delle attività economiche riferentisi alla produzione ed al noleggio dei film, ed all'esercizio cinematografico.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale Jenner Mataloni, vice presidente della Corporazione dello spettacolo, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere nazionale dott. Francesco Armando Liverani o dal Consigliere nazionale Puccio Pucci, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione stessa.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. aggr. dott. Giuseppe Croce, rappresentante dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Cons. aggr. dott. Giulio Cesare Viola, rappresentante della Società italiana degli autori ed editori;

Cons. naz. avv. Gino Pierantoni, Cons. aggr. ingegnere Renato Bassoli, Cons. aggr. Raffaello Castellani, Cons. aggr. Gustavo Lombardo, Cons. aggr. avvocato Francesco Scherma, rappresentanti degli industriali;

Cons. naz. dott. Arnaldo Fioretti, Cons. naz. ingegnere Rodolfo Vecchini, Cons. aggr. avv. Vittorio Piccione, Cons. aggr. Adolfo Smidile, Cons. aggr. Carlo Tamberlani, rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

Cons. naz. Anton Giulio Bragaglia, Cons. aggregato dott. Luigi Chiarelli, rappresentanti dei musicisti, degli autori e dei registi e scenotecnici;

Avv. Eitel Monaco, direttore generale per la cinematografia nel Ministero della cultura popolare;

Dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Francesco Caccioppoli, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni, su richiesta del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dottor Santiago Corrarino, primo segretario nel Ministero

delle corporazioni, e dal comm. Biagio Jannicelli, direttore di segreteria nello stesso Ministero.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato di cui al presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 22 *Corporazioni, foglio n.* 224. — MAJURI

(821)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 febbraio 1942-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per il teatro drammatico.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituizione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1938-XVI, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi riguardanti il teatro drammatico;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la costituzione della Corporazione dello spettacolo, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della corporazione dello spettacolo, e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in relazione all'attuale composizione della Corporazione dello spettacolo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 24 giugno 1938-XVI, per lo studio dei problemi riguardanti il teatro drammatico, assume la denominazione di Comitato tecnico corporativo per il teatro drammatico.

Esso ha il compito di promuovere la disciplina delle attività economiche riferentisi al teatro drammatico.

Art. 2.

Il Comitato suddetto è presieduto dal Consigliere nazionale Jenner Mataloni, vice-presidente della Corporazione dello spettacolo, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere nazionale dott. Francesco Armando Liverani o dal Consigliere nazionale Puccio Pucci, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione stessa.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. aggr. Aristide Rotunno, rappresentante dell'Opera nazionale dopolavoro;

Cons. aggr. dott. Giulio Cesare Viola, rapprentante della Società italiana degli autori ed editori;

Cons. naz. ing. Raoul Chiodelli, Cons. naz. avvocato Gino Pierantoni, Cons. aggr. dott. Aristide Morichini, Cons. aggr. dott. ing. Michele Suvini, rappresentanti degli industriali;

Cons. naz. ing. Rodolfo Vecchini, Cons. aggr. avvocato Vittorio Piccione, Cons. aggr. Adolfo Smidile, Cons. aggr. Carlo Tamberlani, rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

Cons. naz. Anton Giulio Bragaglia, Cons. aggregato dott. Luigi Chiarelli, rappresentanti dei musicisti, degli autori e dei registi e scenotecnici;

Avv. Nicola De Pirro, direttore generale per il teatro nel Ministero della cultura popolare;

Dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del lavoro e della previdenza sociale nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Francesco Caccioppoli, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni, su richiesta del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dottor Santiago Corrarino, primo segretario nel Ministero delle corporazioni, e dal dott. Guido Vomero.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato di cui al presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 22 *Corporazioni, foglio n.* 222. — MAJURI

(822)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 febbraio 1942-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per il teatro lirico.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1938-XVI, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi riguardanti il teatro lirico;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la costituzione della Corporazione dello spet-

tacolo, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dello spettacolo, e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in relazione all'attuale composizione della Corporazione dello spettacolo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 24 giugno 1938-XVI, per lo studio dei problemi riguardanti il teatro lirico, assume la denominazione di Comitato tecnico corporativo per il teatro lirico.

Esso ha il compito di promuovere la disciplina delle attività economiche riferentisi al teatro lirico.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale Jenner Mataloni, vice-presidente della Corporazione dello spettacolo, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere nazionale dott. Francesco Armando Liverani o dal Consigliere nazionale Puccio Pucci, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione stessa.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. aggr. Aristide Rotunno, rappresentante dell'Opera nazionale dopolavoro;

Cons. naz. ing. Raoul Chiodelli, Cons. naz. avv. Gino Pierantoni, Cons. aggr. Pietro Ostali, Cons. aggr. maestro Mario Labroca, rappresentanti degli industriali;

Cons. naz. ing. Rodolfo Vecchini, Cons. aggr. Adolfo Smidile, Cons. aggr. dott. Giovanni Manurita, Cons. aggr. prof. Luigi Casciana, rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

Cons. naz. prof. Adriano Lualdi, Cons. naz. Giorgio Maria Sangiorgi, Cons. aggr. maestro Giuseppe Mulè, rappresentanti dei musicisti, degli autori e dei registi e scenotecnici;

Avv. Nicola De Pirro, direttore generale per il teatro nel Ministero della cultura popolare;

Dott. Francesco Cacciòppoli, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni, su richiesta del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dott. Santiago Corrarino, primo segretario nel Ministero delle corporazioni, e dal dott. Guido Vomero.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato di cui al presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 22 Corporazioni, foglio n. 223. — MAJURI

(819)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 febbraio 1942-XX.

Istituzione della Cassa di risparmio delle Provincie dalmate, con sede in Zara, ed approvazione del relativo statuto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il parere favorevole del Governatore della Dalmazia;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' istituita in Zara una Cassa di risparmio con la denominazione di « Cassa di risparmio delle Provincie dalmate ».

E' approvato lo statuto del nuovo Ente, allegato al presente decreto e composto di n. 52 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(826)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 febbraio 1942-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Locri nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 gennaio 1942-XX, n. 7, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Locri nella Cassa di risparmio di Calabria;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri, in data 30 ottobre 1941-XX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Locri nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, disposta con il R. decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Calabria, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Locri;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Calabria, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Calabria, di continuare in Locri l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(807)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 febbraio 1942-XX.

Sostituzione, con un liquidatore unico, dei liquidatori attualmente in carica nella Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Marianopoli (Caltanissetta).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 16 dicembre 1941-XX con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è stato nominato liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Marianopoli, con sede nel comune di Marianopoli (Caltanissetta), in sostituzione del liquidatore di nomina assembleare richiamato alle armi, sig. Vincenzo Valenti fu Luigi;

Considerata la necessità di sostituire anche gli altri due liquidatori di nomina assembleare della predetta azienda, signori Damiano Li Vecchi fu Luigi e Rosario Volante fu Salvatore;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato liquidatore unico della Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Marianopoli, avente sede nel comune di Marianopoli (Caltanissetta), in sostituzione dei liquidatori di nomina assembleare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(827)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1942-XX.

Nomina del presidente della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti l'art. 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, e l'art. 7 dello statuto della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, approvato col decreto Ministeriale 18 febbraio 1939;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Ettore Frattari, presidente della Confederazione fascista degli agricoltori, è nominato presidente della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

(830) *Il Ministro*: PARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.

Soppressione dell'Archivio notarile sussidiario di Sala Consilina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, rispettivamente sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili e sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Decreta:

L'Archivio notarile sussidiario di Sala Consilina è soppresso con effetto dal 1° aprile 1942-XX.

Gli atti in detto Archivio conservati saranno depositati negli Archivi notarili distrettuali competenti e

nelle competenti Sezioni provinciali dell'Archivio di Stato a seconda sia, rispettivamente, posteriori ovvero anteriori all'ultimo cinquantennio.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(828)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1942-XX.

Disciplina dell'attività degli Uffici di collocamento in ordine alla radiazione delle iscrizioni dei lavoratori per i quali sia da ritenersi cessato lo stato di disoccupazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8 della legge 10 gennaio 1935-XIII, numero 112, che istituisce il libretto di lavoro;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, numero 1934, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'attività degli Uffici di collocamento in ordine alla radiazione delle iscrizioni dei lavoratori per i quali sia da ritenersi cessato lo stato di disoccupazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli Uffici di collocamento debbono procedere alla radiazione dalle proprie liste di tutti i lavoratori, qualunque sia la loro data di iscrizione, i quali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, non si siano presentati ad essi per far constatare il loro stato di disoccupazione mediante esibizione del libretto di lavoro.

Gli Uffici di collocamento possono consentire che lo stato di disoccupazione sia provato da altri documenti, qualora il disoccupato sia giustificatamente sprovvisto del libretto di lavoro.

Art. 2.

Successivamente al termine di cui al precedente articolo, gli Uffici di collocamento procederanno alla radiazione dalle proprie liste dei lavoratori i quali, salvo il caso di giustificato impedimento, non si presenteranno, entro un mese, dalla scadenza di ciascun trimestre, all'Ufficio di collocamento per far constatare il loro stato di disoccupazione mediante esibizione del libretto di lavoro.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 febbraio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(858)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 febbraio 1942-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, concernente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex-Regno di Jugoslavia annessi od occupati.

(832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 febbraio 1942-XX - N. 35

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7875	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,43	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Titolo	
Rendita 3,50 % (1906)	81,05
Id. 3,50 % (1902)	77,775
Id. 3 % lordo	55,15
Id. 5 % (1935)	94,20
Redimibile 3,50 % (1934)	76,45
Id. 5 % (1936)	96,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,675
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,70
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,45
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,675
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,25

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al divieto di produzione di biscotti di tipo diverso da quello unico

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto, con effetto dal 28 febbraio 1942-XX, il divieto di produzione di biscotti di tipo diverso da quelli aventi la seguente composizione:

Biscotto di tipo unico, stampato, stringato o lievitato

Farina di grano 80 %	kg.	84 —
Zucchero	»	16 —
Grassi	»	10 —
Latte in polvere magro	»	2 —
Estratto di malto fluido (o sostanze diastasiche similari)	»	8 —
Miele	»	3 —
Vanigliato (grammi 100 vaniglia e gr. 400 zucchero)	»	0,500
Bicarbonato di soda e ammoniaca	»	2 —
Sale	»	1 —
	kg.	121.500

che, tenuto conto delle rese, dell'umidità incorporata dopo la cottura e degli scarti di prodotto, si riducono a kg. 100.

La vendita al consumatore del biscotto di tipo unico, secondo le norme vigenti, può essere fatta soltanto contro ritiro dei buoni giornalieri della carta annonaria in vigore per l'acquisto del pane, in ragione di grammi 50 di biscotto per ogni 100 grammi di pane.

La vendita delle rimanenze invendute dei biscotti di tipo diverso è consentita fino al 31 marzo 1942-XX.

(850) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a sei posti di alunno di concetto nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1941, registro 5, foglio 29, col quale è stato indetto un concorso per esame a sei posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno successivo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a sei posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1. De Fusco Giuseppe . . . . con punti 18,50
2. Gaeta Alberto . . . . » 16,50
3. Mangano Stefano . . . . » 16,18
4. Cellucci Edmondo . . . . » 15,88
5. Patroni Griffi Luigi . . . . » 15,75
6. Tana Antonio . . . . » 15,62

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1. Zuccarello Giuseppe . . . . con punti 15,50
2. De Liso Gerardo . . . . » 15,25
3. Scarola Manlio . . . . » 14,81
4. Oliva Giuseppe . . . . » 14,06
5. De Feo Achille . . . . » 13,37

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1942-XX

(838) *Il Ministro*: PUTZOLU

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro cattedre di economia domestica, esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e in particolar modo il suo art. 5;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni che approva il regolamento riguardante i concorsi esami di Stato nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, contenente disposizioni concernenti i concorsi speciali a cattedre di scuole medie;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i Regi decreti 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1843, che estendono agli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma i benefici riservati nei concorsi agli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai congiunti dei caduti in operazioni militari in servizio non isolato all'estero le provvidenze in vigore per gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sull'istituzione della scuola media;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1941, n. 292, relativo all'approvazione delle nuove tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1941-XX, n. 1518, che approva i programmi d'esame per nuove classi di concorsi a cattedre e relativi esami di abilitazione approvati con R. decreto 11 febbraio 1941, n. 292;

Visto il decreto del DUCE in data 11 ottobre 1941-XIX, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 15 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

§ 1.

E' indetto il concorso generale a quattro cattedre di economia domestica, esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili e il relativo esame di abilitazione all'insegnamento.

Ai fini dell'assunzione in ruolo tale concorso è riservato esclusivamente alle donne.

§ 2.

Il concorso-esame di Stato citato ha non solo lo scopo di conferire le cattedre messe a concorso, ma anche quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ai candidati sforniti del titolo che abbia pieno valore di abilitazione.

Pertanto, i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi nelle prove scritte, o pratiche e nelle prove orali, e sono sprovvisti di titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

La tabella annessa al presente bando indica: nella 3ª colonna, i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *A*); nella 4ª colonna,

i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria B); nella 5ª colonna il diploma di abilitazione che si rilascia ai concorrenti dichiarati abilitati, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria B; nella 6ª colonna, gli insegnamenti e gli istituti per i quali il diploma di abilitazione è valido.

I candidati provvisti di uno dei titoli di categoria B, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione, possono partecipare al concorso al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio; a tali candidati non è consentito di presentarsi al concorso soltanto al fine del conseguimento della cattedra.

I candidati provvisti di titoli di categoria B, sono tenuti al pagamento della tassa di esame di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa stessa:

1) i candidati appartenenti a famiglie composte di sette o più figli nati vivi e di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XII, n. 224);

2) i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia (legge 2 luglio 1929-II, n. 1183).

E' concesso altresì l'esonero della metà tassa ai candidati appartenenti a famiglie composte di cinque o sei figli nati vivi e di nazionalità italiana indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico (legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224).

La tassa suddetta si paga all'Erario, a mezzo di versamento fatto direttamente (e non a mezzo vaglia) ad un procuratore del Registro, che ne rilascia apposita ricevuta su modulo 72-A da allegarsi alla domanda di ammissione al concorso-esame di Stato.

All'esame di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

§ 3.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età è di 40 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età è aumentato di quattro anni, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi anche se eccedono il predetto limite massimo di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti di istruzione media, in attesa della nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti in servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923-I, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo anzidetto;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o d'incaricato in Regi istituti di istruzione media, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo predetto;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità d'impiegati civili statali di ruolo.

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e con tutti gli altri previsti in questo paragrafo, purchè complessivamente non superino i 45 anni (art. 23 R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

I candidati che partecipano al solo esame di abilitazione sono ammessi anche se abbiano superato il limite massimo età anzidetto.

§ 4.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, anno del conseguimento e istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe del concorso, luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni o documenti causata da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni sui mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata interrotta e che tuttora perdura e dovrà essere vistato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma dovranno produrre il relativo brevetto;

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale e i cittadini albanesi;

d) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione

del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio della prova e dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. (Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole).

Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve indicare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella (colonne 3ª e 4ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925-IV agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1923-I, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultano da questi.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o di istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) ricevuta (mod. 72-*A*) rilasciata da un procuratore del Registro e non vaglia postale, del pagamento della tassa di esame di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909) quando il candidato partecipi al concorso-esame di Stato in base a uno dei titoli di categoria *B*, o istanza in carta libera per ottenere l'esonero.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al paragrafo 2);

m) nel caso di concorrente già abilitato, diploma originale, o certificato relativo alla conseguita abilitazione allo insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale;

n) dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

o) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

p) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

§ 5.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale. E' ammesso soltanto il riferimento ai documenti non scaduti presentati per i concorsi-esami di Stato e speciali indetti con i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939-XVII e 26 febbraio 1940-XVIII e poi sospesi, e per i concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

I certificati di cittadinanza, di regolare condotta civile, morale e politica, penale e medico e l'estratto dell'atto di nascita sono esenti da tassa di bollo solo nel caso che riguardano persone povere purchè in ciascun atto si faccia risultare condizione di povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

I documenti di cui al paragrafo 4 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso. Coloro che chiedono di partecipare al concorso, a norma del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, devono unire alla domanda i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità;

b) il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica legalizzata);

c) la ricevuta della tassa di esame mod. 72-*A* o l'istanza per ottenere l'esenzione (giusta le norme di cui alla lettera *l*) del paragrafo 4).

Ai documenti elencati nel paragrafo 4, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengono opportuni nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte o dattilografate. I disegni e le pitture presentati al concorso debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o primaria, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie di istituti universitari o di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore della università o dal direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 6.

Norme particolari per i documenti riguardanti orfani e congiunti di morti in guerra e categorie di candidati assimilati.

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923-I, n. 2218, e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi. Anche le vedove dei caduti per la causa nazionale cui sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, tutte le disposizioni concernenti le vedove di guerra, devono documentare questa loro condizione; lo stesso valga per le vedove dei caduti nelle operazioni militari in A. O., per le vedove dei caduti nelle operazioni militari in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e per le vedove dei caduti nell'attuale guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro

domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I candidati iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, per giovarsi delle disposizioni del 2° comma dell'art. 60 del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, del R. decreto 26 febbraio 1935-XIII, n. 270, del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1843, e del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, devono attenersi al disposto di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4.

§ 7.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - entro 90 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso e dall'esame di abilitazione i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parti di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal paragrafo 4° dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Il Ministero decide dell'ammissione al concorso e agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re. In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato s'intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alla prova scritta d'esame che avrà luogo solamente a Roma, nel giorno che sarà indicato con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Il locale in cui si terrà la prova scritta sarà indicato nell'albo del Ministero.

La prova iscritta avrà inizio alle ore 8.

§ 8.

Norme per la procedura del concorso.

Il concorso è per titoli e per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami.

I titoli sono valutati prima delle prove orali o pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Il servizio d'insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti Regi e pareggiati tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923-I, numero 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutori in convitti nazionali sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Gli esami comprendono: una prova scritta, due pratiche ed orale.

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Il numero, la specie, e le modalità generali e particolari delle prove di esame, sono stabilite dal R. decreto 22 dicembre 1941-XX, n. 1518, che approva il programma vigente per tale concorso-esame di Stato.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice, o di vigilanza, la tessera di appartenenza al P.N.F. con fotografia, o la carta d'identità, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotgrafia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 9.

Graduatoria.

La Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli abilitati all'insegnamento.

Nella gradutoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame i titoli, tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e dall'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e di cui alla legge 6 giugno 1928-VII, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano almeno riportato sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal comma precedente la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovano nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, e cioè siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, o vedove di caduti per la causa nazionale, oppure risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Lo stesso valga per le vedove dei caduti per le operazioni militari in A. O. o per aver partecipato in servizio non isolato all'estero, alle operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, o per aver partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori, e la seconda eventuale degli ex combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei Regi decreti 18 luglio 1932-X, n. 1045, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, e per ordine di merito un'altro concorrente che abbia riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbia conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

Il concorrente compreso nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potrà essere nominato entro 90 giorni dall'approvazione delle graduatorie, qualora per rinuncia di un vincitore o per altra causa si renda disponibile uno dei posti messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, s'indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 e nelle operazioni in A. O. o in servizio non isolato all'estero o nell'attuale guerra o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *B* della annessa tabella e che abbiano riportato, per ognuna delle prove di esame, un voto non inferiore a sei decimi. Nella predetta graduatoria sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e che siano stati ammessi al concorso in base ad uno dei titoli di categoria *B*.

§ 10.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione all'insegnamento medio.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, di cui alla quinta colonna della tabella annessa al presente bando, devono farne domanda su carta legale da L. 6, al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie - allegandovi una marca da bollo per tassa fissa da L. 6 e la ricevuta della tassa di L. 250 (per le opere universitarie) versata all'università o all'istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio con l'indicazione esatta dell'abilitazione conseguita. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato: il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita.

§ 11.

Riduzioni di viaggio accordate ai candidati e modalità relative.

Ai candidati che partecipano all'esame di abilitazione è concessa la riduzione della metà del prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle FF. SS. Essi devono provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, presentando domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale - Ufficio concorsi scuole medie.

La concessione della riduzione ferroviaria non si applica ai candidati già abilitati i quali partecipano al concorso al solo fine del conseguimento della cattedra.

§ 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 13 febbraio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categ. *b*)	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso categoria *b*)		
III. — Economia domestica, esercitazioni ed igiene	Scuola professionale femminile: Economia domestica esercitazioni ed igiene	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica, esercitazioni ed igiene, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di economia domestica ed igiene, rilasciati in base al detto regolamento *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di economia domestica rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile.	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica rilasciato per le scuole secondarie di avviamento professionale in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera c) della colonna precedente. *b*) Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera c) della colonna precedente. *c*) Diploma rilasciato dalla scuola superiore di economia domestica del P. N. F. in Roma, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera c) della colonna precedente.	Diploma di economia, domestica, esercitazione ed igiene	Economia domestica, esercitazioni e igiene nelle scuole professionali femminili

(803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre successivo, reg. 15 Finanze, foglio 239, col quale fu indetto un concorso per esami a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione dogane);

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre successivo, registro 17 Finanze, foglio 82, col quale fu sostituito il segretario della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della attuale guerra;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base ai risultati del concorso a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione dogane):

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voto prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Mazzola Luigi	8,875	8,700	17,575
2	Caputo Vincenzo	8,625	8,750	17,375
3	Caiani Guido	8,750	8,125	16,875
4	Scaglione Rosolino	8,500	7,900	16,400
5	Ceracchini Elio	8,750	7,625	16,375
6	Fantacuzzi Libero Antonio, ammogliato con prole	9 —	7,300	16,300
7	Lauretano Edmonte	8,750	7,510	16,260
8	Barbagallo Emilio	8,750	7,500	16,250
9	Salvetti Mario	9 —	7,200	16,200
10	Polezzi Giuseppe	8,625	7,380	16,005
11	Bigotto Roberto	9,125	6,875	16 —
12	Moggia Gabriele, ammogliato con prole	8,625	7,325	15,950
13	Rossetti Loreto	9 —	6,900	15,900
14	Perrone Leonardo, sottuff. R.G.F.	7,500	8,380	15,880
15	Struffi Edelchi	7,875	8 —	15,875
16	Peluso Raffaele	7,625	8,200	15,825
17	Maddalena Umberto	8,500	7,300	15,800
18	Vacca Umberto	8,250	7,500	15,750
19	De Matteis Alfredo	8,375	7,250	15,625
20	Scarmoncin Antonio	8,125	7,435	15,560
21	Di Carlo Vittorio	9 —	6,500	15,500
22	Zanaga Renato	8,125	7,370	15,495
23	Bocchieri Paolo Barbaro	8,125	7,335	15,460
24	Salino Luigi, ammogliato - ex-combattente	8,250	7,200	15,450
25	Rotondo Antonio	7,500	7,885	15,385
26	Gibellini Giovanni	7,875	7,500	15,375
27	Amato Pasquale	8,500	6,750	15,250
28	Ciampa Giulio	7,950	7,275	15,225
29	Faja Enrico	7,750	7,450	15,200
30	Marmocchi Damasco	7,500	7,685	15,185
31	Geri Giuliano	8,250	6,875	15,125
32	Taddei Eugenio	7,875	7,125	15 —
33	Santulli Nicola	8,375	6,600	14,975
34	Bresciani Ercole, iscritto antemarcia - ammogliato con prole	8,250	6,685	14,935
35	Albini Domenico	7 —	7,875	14,875
36	Agrimi Orazio	8 —	6,825	14,825
37	Ballerini Umberto, ammogliato	8 —	6,815	14,815
38	Cepollaro Salvatore	7,750	7,060	14,810
39	Genovese Andrea	7,875	6,830	14,705
40	D'Amico Angelo	8,375	6,300	14,675
41	Corino Pierino	8,250	6,375	14,625
42	Flamini Giovanni	7,500	7,100	14,600
43	Lambiase Remo	7,375	7,175	14,550
44	Accadia Nicola, ammogliato con prole	7,375	7,155	14,530
45	De Cesare Raimondo, ammogliato con prole	8 —	6,500	14,500
46	Smarra Goffredo, ammogliato	8,300	6,180	14,480
47	Brenna Antonio, ammogliato con prole	7,875	6,600	14,475
43	Clementi Mariano	7,700	6,730	14,430
49	Prosperi Mario	7,900	6,500	14,400
50	Lelli Ippolito, ammogliato	7,750	6,550	14,300
51	Bacci Giovanni	8,250	6 —	14,250
52	Arnone Michele	8,240	6 —	14,240
53	Papa Umberto	8 —	6,125	14,125
54	Mattei Gaetano	7,750	6,330	14,080
55	Solari Carlo	7,500	6,560	14,060
56	Ballardini Emidio, ammogliato con prole	7 —	7,050	14,050
57	Fusciello Antonio	7,650	6,375	14,025
58	Castellacci Renato	7,500	6,520	14,020
59	Amato Francesco	7,250	6,765	14,015
60	Ibba Fioravante, ammogliato - ex-combattente	7 —	7,010	14,010
61	Abbate Rosario	8 —	6,005	14,005
62	Buonocore Mario, sottuff. R.G.F.	8 —	6 —	14 —
63	Ferrari Carmine, sottuff. R.G.F.	7,625	6,350	13,975
64	Capra Paolo Virgilio	7,625	6,315	13,940
65	D'Alessandro Antonio	7,125	6,800	13,925
66	Quattrini Manlio	7,250	6,630	13,880
67	D'Alessandro Riccardo, sottuff. R.G.F.	7,500	6,375	13,875
68	Marasà Antonino	7,625	6,150	13,775
69	Signorelli Salvatore	7,250	6,500	13,750
70	Tufano Antonio	7,375	6,350	13,725
71	Preta Alfonso, ex-combattente	7,500	6,050	13,550
72	La Peccerella Armando	7,500	6,010	13,510
73	Ciriolo Salvatore	7,500	6 —	13,500
74	Calderoni Giacomo	7,375	6,120	13,495
75	Tringali Vittorio	7,375	6,010	13,385
76	Calcagno Mario	7,330	6 —	13,380
77	Pierri Pasquale, ex-combattente	7,375	6 —	13,375
78	Mantovani Luigi	7,300	6 —	13,300
79	Marino Giovanni	7,250	6,010	13,260
80	Pluchino Salvatore, ammogliato	7,250	6,005	13,255
81	Fedele Pietro, sottuff. R.G.F.	7,250	6 —	13,250
82	Porcù Romolo	7,150	6 —	13,150
83	Sangiorgio Rosario	7,100	6 —	13,100
84	Massa Giuseppe	7,075	6 —	13,075
85	Quaglia Amleto	7,050	6,020	13,070

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voto prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
86	Puliti Mario	7,045	6,005	13,050
87	Calvani Giorgio	7,042	6 —	13,042
88	Frisone Orazio, ammogliato con prole	7,035	6 —	13,035
89	Lauriti Enzo	7,020	6 —	13,020
90	Giacometti Emilio	7,015	6 —	13,015
91	Maracchioni Luigi	7,010	6 —	13,010
92	Linzalone Filippo	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori dei posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col 1° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Perrone Leonardo
2. Buonocore Mario
3. Ferrari Carmine
4. D'Alessandro Riccardo
5. Fedele Pietro

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti 85 posti assegnati a mente del comma 7 dell'art. 9 e del comma 2° dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Mazzola Luigi
2. Caputo Vincenzo
3. Caiani Guido
4. Scaglione Rosolino
5. Ceracchini Elio
6. Fantacuzzi Libero Antonio
7. Lauretano Edemonte
8. Barbagallo Emilio
9. Salvetti Mario
10. Polezzi Giuseppe
11. Bigotto Roberto
12. Moggia Gabriele
13. Rossetti Loreto
14. Struffi Adelchi
15. Peluso Raffaele
16. Maddalena Umberto
17. Vacca Umberto
18. De Matteis Alfredo
19. Scarmoncin Antonio
20. Di Carlo Vittorio
21. Zanaga Renato
22. Bocchieri Paolo Barbaro
23. Salino Luigi
24. Rotondo Antonio
25. Gibellini Giovanni
26. Amato Pasquale
27. Ciampa Giulio
28. Faja Enrico
29. Marmocchi Damasco
30. Ceri Giuliano
31. Taddei Eugenio
32. Santulli Nicola
33. Bresciani Ercole
34. Albini Domenico
35. Agrimi Oronzo
36. Ballerini Umberto
37. Cepollaro Salvatore
38. Genovese Andrea
39. D'Amico Angelo
40. Corino Pierino
41. Flamini Giovanni
42. Lambiase Remo
43. Accadia Nicola
44. De Cesare Raimondo
45. Smarra Goffredo
46. Brenna Antonio
47. Clementi Mariano
48. Prosperi Mario
49. Lelli Ippolito
50. Bacci Giovanni
51. Arnone Michele
52. Papa Umberto
53. Mattei Gaetano
54. Solari Carlo
55. Ballardini Emilio
56. Fusciello Antonio
57. Castellacci Renato
58. Amato Francesco
59. Ibba Fioravante
60. Abbate Rosario
61. Capra Paolo Virgilio
62. D'Alessandro Antonio
63. Quattrini Manlio
64. Marasà Antonino
65. Signorelli Salvatore
66. Tufano Antonio
67. Preta Alfonso
68. La Peccerella Armando
69. Ciriolo Salvatore
70. Calderoni Giacomo
71. Tringali Vittorio
72. Calcagno Mario
73. Pierri Pasquale
74. Mantovani Luigi
75. Marino Giovanni
76. Pluchino Salvatore
77. Porcù Romolo
78. Sangiorgio Rosario
79. Massa Giuseppe
80. Quaglia Amleto
81. Puliti Mario
82. Calvani Giorgio
83. Frisone Orazio
84. Lauriti Enzo
85. Giacometti Emilio.

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Maracchioni Luigi
2. Linzalone Filippo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(802)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello di Caltanissetta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 24 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del successivo 31 ottobre, modificato con successivi decreti 10 dicembre 1938 e 25 marzo 1939, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di direttore dei macelli di Caltanissetta, Fermo e Rovigo;

Ritenuto che a seguito della decisione 28 giugno-27 settembre 1940 n. 558 della 5ª Sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto dal dott. Maida Carmelo avverso la denegata sua ammissione al concorso al posto di direttore del macello di Caltanissetta, il concorso stesso deve essere ripetuto limitatamente a quella parte del procedimento che risulta incompatibile con l'ammissione del predetto nuovo concorrente;

Visti gli articoli 9, 47 e 65 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice con sede presso questo Ministero;

Decreta:

Il dott. Bartalini Guido, vice prefetto ispettore e il dott. Verdi Antonino consigliere di prima classe, in servizio presso il Ministero, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello di Caltanissetta in sostituzione del dott. Tedeschi Vincenzo e del dott. Giordano Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Caltanissetta.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: Buffarini

(836)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.